

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3130

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUTRUFO, TUNIS, CICCANTI,
IERVOLINO, DANZI, CIRAMI, BOREA, MONCADA LO
GIUDICE di MONFORTE, FORLANI, MELELEO, GABURRO,
TREMATERA e SUDANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2004

Istituzione del Corpo nazionale volontario di polizia
ambientale e di protezione degli animali

ONOREVOLI SENATORI. - L'ambiente è indubbiamente un bene inestimabile da salvaguardare e tutelare non solo per ragioni etiche ed estetiche, ma perché nel corso degli anni l'azione dell'uomo ha provocato danni. Tali danni hanno indotto il legislatore ad emanare una serie di leggi che nel tempo hanno creato solamente ingorghi, senza riuscire a preservare l'ambiente.

Quindi, oggi, assistiamo ripetutamente a disastri ambientali.

Per esempio, gli incendi boschivi diventano, estate dopo estate, una vera e propria emergenza che ogni anno trasforma in cenere le aree più belle del nostro territorio. Lo scorso anno sono divampati oltre 9.697 roghi che hanno bruciato 91.803 ettari di territori di cui 44.064 di foreste e boschi, con un vertiginoso aumento rispetto agli anni precedenti. Migliaia di forestali, vigili del fuoco e volontari sono intervenuti da terra per fermare gli incendi. Ma la repressione e le attività di spegnimento degli incendi come il fondamentale impiego di elicotteri e Canadair, in coordinamento con le squadre a terra, non possono bastare per salvare i nostri boschi dalle fiamme.

L'approvazione della legge quadro 21 novembre 2000, n. 353, in materia di antincendio boschivo ha rappresentato un passaggio indispensabile in questo senso, riconoscendo la fondamentale importanza di queste attività e del ruolo degli enti locali nella lotta agli incendi. È quindi molto importante effettuare una verifica del rispetto di questa utilissima normativa.

Stesso discorso, purtroppo, dobbiamo fare per quanto riguarda la protezione degli animali. Non vi sono controlli contro il loro maltrattamento, manca la vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti relativi

alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico e ambientale.

Insomma, l'esiguità delle forze preposte alla prevenzione e alla repressione di danni ambientali, malgrado ogni sforzo degli operatori, delle unità in organico nei vari enti pubblici (in particolare il nucleo dell'Arma dei carabinieri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), non consente di tutelare pienamente il nostro prezioso patrimonio ambientale.

Alla luce delle legge 11 agosto 1991, n. 266, è stato riconosciuto ed acquisito nell'ordinamento della Repubblica il volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Affrontare il problema dell'ambiente significa, inevitabilmente, coinvolgere il cittadino attraverso il volontariato: legare quindi sinergicamente l'ambiente al volontariato. Siamo tutti convinti che i problemi della tutela dell'ambiente e della garanzia di difesa della vita sul pianeta sono problemi di vera civiltà, di cultura; tali premesse sono irrinunciabili per assicurare alle generazioni presenti e soprattutto future, verso le quali abbiamo obblighi morali, la continuità dell'esistenza di tutti gli esseri viventi.

La risorsa del volontariato può concorrere in modo concreto al rispetto e soprattutto all'applicazione della normativa in materia ambientale.

Il presente disegno di legge mira all'istituzione di un Corpo nazionale volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali: la sua approvazione colmerebbe un notevole ritardo rispetto agli altri paesi europei ed oltreoceano dove tale figura è largamente impiegata nei settori delle aree protette e dei beni culturali ed ambientali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Corpo nazionale volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali, di seguito denominato «Corpo».

2. Il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal quale è coordinato ed al quale risponde di tutti gli atti amministrativi riguardanti il servizio.

3. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, svolgono funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dopo aver prestato giuramento presso l'autorità giudiziaria del distretto di appartenenza.

4. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono muniti di tessera di riconoscimento di colore diverso, rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio su istanza degli organi di cui all'articolo 2.

5. I volontari sono dotati di apposito distintivo di riconoscimento e paletta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti la seguente denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Polizia ambientale e zoofila».

Art. 2.

1. Il Corpo è costituito esclusivamente da personale segnalato, per gli ufficiali e per gli agenti, da organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, presenti in tutto il territorio della Repubblica, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio

2000, n. 361, e che abbiano ottenuto dalle competenti autorità l'autorizzazione ad indossare uniformi di foggia omogenea in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 230 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono dotati di armamento di ordinanza in analogia a quanto previsto per quelli del Corpo forestale dello Stato.

3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 devono operare nel settore della salvaguardia dell'ambiente e della protezione degli animali. Tali finalità sono dichiarate nell'atto costituito e nello statuto delle predette organizzazioni.

Art. 3.

1. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo svolgono opera di prevenzione e repressione in materia di:

- a) tutela del paesaggio;
- b) tutela dell'ambiente urbano;
- c) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;
- d) salvaguardia e protezione degli animali;
- e) salvaguardia dei beni artistici e storici;
- f) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;
- g) osservanza delle normative sull'inquinamento atmosferico, idrologico e pedologico.

2. Il Corpo vigila in particolare, di intesa con il Corpo forestale dello Stato, sulla difesa dei boschi dagli incendi.

3. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono integrati nel sistema nazionale di protezione civile e, su richiesta del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disponibili ad intervenire in supporto agli enti dello Stato nelle emergenze di protezione civile.

4. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono altresì disponibili, su richiesta delle prefetture - uffici territoriali del Governo e del Ministero dell'interno, ad intervenire in eventi di difesa civile qualora sia ritenuto necessario.

Art. 4.

1. Le organizzazioni di volontariato proponenti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo, prima di presentare l'elenco dei volontari da nominare, di fornire loro una adeguata preparazione tecnica e giuridica, organizzando appositi corsi di formazione e di aggiornamento con durata e cadenza annuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato richiedono il concorso delle regioni, delle province e delle prefetture - uffici territoriali del Governo al fine di ricevere i supporti richiesti. Tali organi contribuiscono, inoltre, alla stesura dei programmi di formazione.

Art. 5.

1. Le direzioni nazionali delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 forniscono i nominativi dei volontari al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, corredati da appositi curricula individuali.

2. I responsabili degli organi territoriali, regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato rispondono dell'operato dei propri ufficiali ed agenti.

Art. 6.

1. I responsabili degli organi territoriali, regionali e provinciali e delle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge, al fine di organizzare servizi in aree ricadenti in foreste demaniali, in parchi e riserve natu-

rali, raggiungono le necessarie intese con il Corpo forestale dello Stato, con gli enti parco e con gli enti gestori.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, per lo svolgimento del servizio istituzionale, di cui all'articolo 3, qualora se ne richieda l'urgenza.

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario è conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio è giustificata ad ogni effetto di legge.

Art. 8.

1. Per il suo funzionamento, il Corpo può stipulare convenzioni a livello centrale e locale, presso comuni, province, regioni, comunità montane, enti parco e presso ogni altro tipo di struttura pubblica e privata che ne richieda l'intervento.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio valuterà periodicamente la possibilità di concedere al Corpo, sulla base del proprio bilancio, sovvenzioni relative ad eventuali attività da far svolgere allo stesso.

3. Il personale del Corpo riceverà rimborsi spese ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, predisposti sulla base di programmi preventivi presentati dalle direzioni nazionali delle organizzazioni di volontariato.

4. Per l'attività di protezione civile, il Corpo può attingere ai finanziamenti previsti a livello centrale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, a livello locale, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

5. Per l'attività di difesa civile, il Corpo può attingere ai finanziamenti previsti dal Ministero dell'interno e, a livello locale, dalle prefetture - gli uffici territoriali del Governo.

6. Il Corpo, per la propria attività, può presentare progetti presso l'Unione europea e partecipare ai vari bandi da essa emanati.

7. Le spese di formazione e di aggiornamento per gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono a carico delle organizzazioni di volontariato.

8. Gli enti locali e le prefetture - uffici territoriali del Governo, ciascuno per le proprie competenze, forniscono il proprio sostegno all'attività del Corpo.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

